

Assicurazione per le Attività Professionali

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Assistenti Sociali - Assistenti sociali specialisti

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione destinata agli Assistenti Sociali o Assistenti Sociali Specialisti che desiderino tutelarsi dal rischio di cagionare danni a terzi (Sezione RC) nello svolgimento delle prestazioni professionali e ottenere l'assistenza di tipo legale in caso di controversie (Sezione Tutela Legale).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Garanzia Responsabilità civile: tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare a terzi per danni e perdite pecuniarie di cui sia civilmente responsabile, cagionati nell'esercizio dell'attività professionale di Assistente Sociale o Assistente Sociale Specialista.

- ✓ Garanzia Tutela Legale: si assicura, nei casi che sono descritti nella polizza, l'assistenza legale per affrontare controversie.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile:

- ✗ le attività che, per legge, non rientrano nelle competenze professionali dell'assicurato;
- ✗ danni derivanti da atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
- ✗ danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Garanzia Tutela Legale:

- ✗ vertenze concernenti il diritto delle successioni e delle donazioni; il diritto di brevetto e di marchio;
- ✗ controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, imbarcazioni, o aeromobili;
- ✗ fatti dolosi per i quali vi sia condanna.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Responsabilità Civile** – La garanzia vale per l'attività svolta dall'Assicurato nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ **Sezione Tutela Legale**
 - Per il diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi o per i procedimenti penali, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo;
 - in tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.